

CONSORZIO CIMITERIALE
tra i comuni di
CASORIA – ARZANO - CASAVATORE
(Provincia di Napoli)

R E G I S T R O
degli Atti Originali del Consiglio Consortile

N. <u>3</u> del 24/04/2023	Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 - Paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
--	---

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 15/00 - ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Consortile, sotto la Presidenza dell'Avv. Giuseppe Salzano e nelle persone dei Sig.ri:

PRESIDENTE: Avv. Giuseppe Salzano

CONSIGLIERI:

BRUNO MICHELE
RUSSO ANGELO
SEPE NUNZIO
BIANCO GIUSEPPE
D'AURIA CARLO
MUTO GIULIA
PIETRANTONIO NICOLA
GALIERO LUCA

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	

Assiste con funzioni di segretario il Direttore del Consorzio ad interim Dott. Sabato Terracciano.

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.



Il Consiglio Consortile

Letta la Determina del Direttore del Consorzio avente ad oggetto "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2022", n. **48 del 15/03/2023** trasmessa al Consiglio con PEC del 05.04.2023, che qui si intende integralmente trascritta;

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta (nel caso del Consorzio dal Consiglio Consortile) entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.


Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui: "In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare":

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.



Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione";

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale (nel caso di specie Consiglio Consortile) viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto; Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;

b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022 si è proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e del caso la conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate/impegnate ma non esigibili al 31/12/2022;

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, risulta così determinato:

Parte Corrente Esercizio 2022 – Fondo pluriennale vincolato (FPV) € 3.206,96

Parte Capitale Esercizio 2022 - Fondo pluriennale vincolato (FPV) € 0,00

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, originano variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la parte spesa del bilancio.

Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta (Consiglio Consortile), entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto".

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta (Consiglio Consortile).

Ritenuto necessario variare gli stanziamenti della bozza di bilancio di previsione anno 2023/2025;

Considerato che la bozza di bilancio di previsione 2023/2025 è in via di redazione ed approvazione;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione prot. 549 del 04/04/2023;


Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Consortile;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

A votazione unanime e palese



DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 come proposto dal Direttore del Consorzio con Determinazione Dirigenziale n° 48/2023.
- 2) Di prendere atto altresì che dai prospetti contabili allegati, risulta la seguente situazione sintetica dei residui attivi e passivi mantenuti al 31 dicembre 2022:

– RESIDUI ATTIVI: € 9.259.957,37

– RESIDUI PASSIVI: € 2.050.958,79

3) di apportare alla predisponenda bozza di bilancio dell'esercizio 2023/2025 le variazioni funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2022 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 3.206,96 di cui:

- Parte Corrente Esercizio 2022 – Fondo pluriennale vincolato (FPV) € 3.206,96;
- Parte Capitale Esercizio 2022 - Fondo pluriennale vincolato (FPV) € 0,00

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Consortile in uno all'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi;

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Consortile
Avv. Giuseppe Salzano



I Consiglieri Consortili

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000


Delibera di Riaccertamento dei residui attivi e passive AL 31.12.2022 - ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Direttore Consortile ad interim

Dott. Sabato Terracciano



Arzano li 06.04.2023

